

1) Imposta sostitutiva IRPEF (regime forfettario) – I titolari di partita IVA in regime forfettario versano un'imposta sostitutiva (aliquota ordinaria 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di nuova attività ¹) in luogo di IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP. Il **saldo** dell'anno fiscale precedente e il **primo acconto** dell'anno corrente vanno pagati entro il 30 giugno dell'anno successivo ² (salvo proroghe – ad esempio, è possibile differire al 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse ³). Il **secondo acconto** va versato entro il 30 novembre dell'anno in corso, in un'unica soluzione (non rateizzabile) ⁴. I versamenti vanno effettuati tramite **Modello F24 telematico** (obbligatorio per i titolari di P.IVA ⁵), utilizzando i **codici tributo** istituiti con Risoluzione AE 59/2015: *"1792" – saldo imposta sostitutiva forfettari, "1790" – acconto prima rata, e "1791" – acconto seconda rata (o unica soluzione)* ⁶. In caso l'imposta dovuta per l'anno precedente sia inferiore a €52, non sono dovuti acconti per l'anno corrente; se l'acconto totale calcolato è compreso tra €52 e €257,52 si versa in un'unica rata a novembre, mentre oltre tale soglia si applica la ripartizione in due rate (40% entro giugno, 60% entro novembre) ⁷ ⁸. L'eventuale **ravvedimento** (ritardo) sui versamenti sconta sanzioni ridotte e interessi legali, e se si opta per il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza (differimento al 30 luglio) va applicata la maggiorazione dello 0,40% separatamente in F24 come "interessi" (codice tributo **1668** per gli interessi da differimento/rateazione) ⁹ ¹⁰.

2) Contributi INPS – Gestione separata – I professionisti **senza cassa** iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi previdenziali sulle **stesse scadenze dell'IRPEF**. In sede di dichiarazione dei redditi, dal quadro RR si determinano il **saldo** contributivo dell'anno precedente e gli **acconti** dovuti per l'anno corrente ¹¹. Gli importi a **saldo** e **primo acconto** vanno versati entro il 30 giugno (con possibilità di differimento al 30 luglio con 0,40% in più, analogamente alle imposte) ³, mentre l'**eventuale secondo acconto** si versa entro il 30 novembre ⁴. Anche questi pagamenti avvengono tramite modello F24, **sezione INPS**, indicando la sede e il codice INPS personali, e i codici causale appositi: *"P10"* per i contribuenti tenuti all'aliquota ridotta (già pensionati o assicurati presso altre gestioni), *"PXX"* per quelli con aliquota piena (senza altra previdenza) ¹². In caso di rateizzazione, si utilizzano le causali *"P10R"* o *"PXXR"* per le rate successive alla prima, e la causale **"DPPI"** per gli interessi dovuti sulle rate (interessi calcolati al tasso del 4% annuo, equivalenti a ~0,33% mensile) ¹³ ¹⁴. L'**aliquota contributiva** Gestione Separata per il 2025 è fissata al 25% del reddito professionale per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, più un'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per maternità e altre tutele ¹⁵ (quindi 25,72% totale, arrotondata al 26,07% ai fini del minimale ¹⁶). Per i soggetti *già pensionati o con altra previdenza obbligatoria*, l'aliquota resta al 24% (senza contributi aggiuntivi) ¹⁷ ¹⁸. **Minimale e massimale:** in Gestione Separata non c'è contributo fisso minimo, ma esiste un minimale di reddito (€18.555 per il 2025) sotto il quale l'accredito contributivo annuo è comunque garantito versando un importo minimo (es. €4.453,20 annui per chi ha aliquota 24%) ¹⁹. Oltre il **massimale** di reddito (€120.607 per il 2025), i redditi eccedenti non sono assoggettati a contributi ¹⁹. I contributi di Gestione Separata versati entro le scadenze si dichiarano nel quadro RR sez. I, ed è ammessa la compensazione di eventuali crediti d'imposta in F24 a scomputo dei contributi dovuti ⁵ ²⁰.

3) Contributi INPS – Gestione artigiani e commercianti – I forfettari iscritti alle Gestioni IVS artigiani o commercianti versano i contributi **fissi trimestrali** sul **minimale di reddito** e, se hanno reddito superiore al minimale, contributi **sul reddito eccedente**. Le **scadenze fisse trimestrali** (importi calcolati sul minimale annuo, frazionato in 4 tranches) sono: **16 maggio, 20 agosto, 16 novembre** dell'anno di competenza e **16 febbraio** dell'anno successivo ²¹. Gli importi vengono comunicati dall'INPS (anche nel Cassetto previdenziale) e versati con modello F24 usando la causale **"AF"** (artigiani) o **"CF"** (commercianti) per i contributi sul minimale ²². In caso di **prima iscrizione** in corso d'anno, l'INPS può emettere avvisi con scadenze differite (es. iniziando dal 20 agosto) ²³. Sull'**eventuale reddito eccedente** il minimale annuo (nel 2025 il minimale è €18.324 di reddito imponibile per

artigiani/commercianti ¹⁹), sono dovuti contributi aggiuntivi nella misura della relativa aliquota (es. 24% circa per artigiani/commercianti in 2025, al netto di eventuali agevolazioni) calcolati in sede di dichiarazione dei redditi. Tali contributi **eccedenti il minimale** vanno versati entro gli stessi termini dei saldi e acconti IRPEF ²⁴: quindi il **saldo** e primo acconto sui redditi eccedentari entro il 30 giugno dell'anno successivo, e l'**acconto** successivo (seconda rata) entro il 30 novembre. Per questi versamenti si utilizzano in F24 le causali **"AP"** (artigiani) o **"CP"** (commercianti) – indicate nella sezione INPS – per contributi eccedenti in **acconto/saldo a debito**, oppure **"APR"** / **"CPR"** se gli importi eccedenti vengono **rateizzati** in più pagamenti ²⁵. Gli importi eventualmente a **credito** (eccedenze versate in più rispetto al dovuto, risultanti dalla dichiarazione) si indicano con le stesse causali AP/CP in F24, portandoli in compensazione ²⁶. **Riduzione 35%**: la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per i contribuenti forfettari uno **sconto contributivo del 35%** sui contributi dovuti sia sul minimale che sull'eventuale eccedenza di reddito ²⁷. Tale agevolazione **non è automatica**: va richiesta all'INPS tramite procedura telematica (Cassetto previdenziale Artigiani/Commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per cui si intende usufruirne ²⁸ ²⁹. Una volta concessa, la riduzione si rinnova automaticamente per gli anni successivi, salvo revoca da parte dell'assicurato ³⁰. Chi invece perde il regime forfettario (uscendone) e poi vi rientra in anni successivi **non può ripetere** l'agevolazione contributiva del 35% se l'aveva già avuta in precedenza (è fruibile una sola volta) ³¹. Per il 2025, i contributi **minimi** annui (aliquota piena) ammontano a €4.427,04 per artigiani e €4.515,43 per commercianti ³²; applicando la riduzione del 35%, i minimi dovuti scendono rispettivamente a €2.877,58 e €2.934,98 ³³. Resta dovuto per intero il contributo di maternità (€7,44 annui) anche in caso di riduzione ³⁴. **Riduzione 50% nuove imprese**: inoltre, la legge di Bilancio 2024 ha previsto un ulteriore esonero per favorire le nuove attività: i soggetti che si iscrivono per la **prima volta** alle gestioni artigiani/commercianti **nel 2025** possono richiedere una riduzione del **50%** sui contributi (minimali ed eccedenti) per i primi **36 mesi** di attività ³⁵ ³⁶. Tale nuovo sgravio – introdotto dall'art. 1 comma 270 della L. 197/2023 (Bilancio 2024) – è **alternativo** alla riduzione 35% (non cumulabile) ³⁷. In pratica, la nuova impresa può godere dei contributi dimezzati per 3 anni; al termine, l'imprenditore potrà eventualmente optare per la riduzione standard 35% negli anni successivi ³⁵. Anche per il bonus 50% è necessaria comunicazione telematica all'INPS all'atto dell'iscrizione, e si attendono le circolari attuative (INPS ha anticipato che lo sgravio si applicherà sia ai contributi fissi che a quelli sul reddito eccedente) ³⁶ ³⁸.

4) Codici tributo F24 per imposte e contributi – Di seguito si riepilogano i principali codici da indicare in F24 per i versamenti dei forfettari (sezione *Erario* per l'imposta sostitutiva, sezione *INPS* per i contributi previdenziali):

- **Imposta sostitutiva forfettari (15%/5%)** – *Codici tributo*: **1792** ("saldo" imposta sostitutiva, art.1 c.64 L.190/2014), **1790** ("acconto prima rata" imposta sostitutiva), **1791** ("acconto seconda rata o unica soluzione") ⁶. Esempio: un forfettario che versa il saldo 2024 e il primo acconto 2025 al 30/06/2025 compilerà l'F24 con due righe in sezione Erario, codici 1792 e 1790, anno di riferimento 2024, importi a debito; il secondo acconto di novembre 2025 userà il codice 1791 anno 2025. (NB: Tali codici sono stati istituiti con Risoluzione AE 59/E/2015 ³⁹; **attenzione** a non confonderli con i codici 1840/1841/1842 che si riferiscono invece alla **cedolare secca** sulle locazioni ⁴⁰ ⁴¹). In caso di **ravvedimento operoso**, i codici sanzione/ interessi specifici per l'imposta forfettaria sono gli stessi previsti per IRPEF (es. codice 8904 per sanzione tributo sostitutivo e **1668** per interessi da rateazione) ¹⁰ ⁴².

- **Contributi INPS – Gestione separata** – I versamenti vanno effettuati in sezione INPS indicando: il codice sede INPS competente, il proprio codice INPS (matricola) a 17 cifre, il periodo di riferimento (es. "01/2024 – 12/2024" per il saldo annuale 2024) e la **causale contributo**. Per professionisti **senza altra previdenza** (aliquota piena) si usa la causale **"PXX"**, mentre per

soggetti **già pensionati o con altra copertura** (aliquota ridotta) la causale è **"P10"** ¹² . Esempio: un contribuente forfettario esclusivo (aliquota 25%) indicherà "PXX", uno già pensionato (aliquota 24%) userà "P10". Se il pagamento avviene **a rate**, alle causali si aggiunge la lettera "R" (es. **PXXR** per rate di contributi posticipate) ¹³ ; inoltre, gli interessi della dilazione vanno riportati separatamente con la causale **"DPPI"** (Interessi sui contributi rateizzati) ⁴³ . I **codici tributo** indicati in sezione Erario per l'eventuale compensazione di crediti IRPEF con contributi INPS sono invece: **PXX** e **P10** per utilizzare crediti in diminuzione dei contributi dovuti (vanno inseriti con importi a **credito**, così da ridurre il saldo da versare in F24) ⁴⁴ .

- **Contributi INPS – Artigiani e commercianti** – In F24 sezione INPS occorre indicare la causale adeguata a seconda del tipo di versamento ⁴⁵ . Per i contributi **correnti sul minimale** si usano le causali **"AF"** (artigiani) o **"CF"** (commercianti) ⁴⁶ . Per i contributi dovuti su **reddito eccedente il minimale** (saldo o acconto), la causale è **"AP"** (artigiani) o **"CP"** (commercianti) ⁴⁷ . In caso di **rateizzazione** di tali contributi eccedenti, le rate successive utilizzano le causali **"APR"** e **"CPR"** rispettivamente ⁴⁸ . Se dal quadro RR della dichiarazione emerge un **credito** (contributi versati in eccesso rispetto al dovuto), questo può essere compensato in F24 indicando gli importi a credito con la medesima causale AP/CP (valorizzando il campo "importi a credito" nel modello) ²⁶ . Inoltre, per le **riduzioni contributive forfettarie** non esistono codici tributo differenti: il contribuente applica direttamente l'abbattimento del 35% (o 50%) agli importi dovuti, mantenendo le stesse causali (sarà l'INPS a verificare che sia stata presentata la domanda di riduzione e ad adeguare gli importi dovuti) ²⁷ ⁴⁹ .

5) Rateizzazione dei versamenti – I contribuenti hanno facoltà di **rateizzare** i debiti d'imposta annuali (saldo e primo acconto) in un massimo di rate mensili. I titolari di P.IVA devono concludere le rate entro l'anno in corso: in base all'art. 20 del D.Lgs. 241/1997 le imposte da dichiarazione dei redditi (compresi i contributi INPS eccedenti il minimale) possono essere ripartite *da giugno fino a novembre* ⁵⁰ ; in ogni caso, per i soggetti IVA, tutte le rate (tranne l'eventuale seconda rata d'acconto) vanno saldate entro il mese di **novembre** dello stesso anno ⁴ (i contribuenti **senza** partita IVA possono invece spingersi fino a dicembre). Le scadenze delle rate, stabilite per legge, cadono il giorno **16 di ogni mese** (ad eccezione della prima rata che coincide col termine ordinario del 30/06, o 30/07 se differito) ⁵¹ . Ad esempio, un forfettario può pagare il saldo 2024 e acconto 2025 in 6 rate: 30 giugno, 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2025. Sulle **rate successive alla prima** sono dovuti **interessi** al tasso stabilito (circa 4% annuo): tali interessi non vanno sommati all'imposta, ma indicati a parte in F24 con codice tributo **1668** – "Interessi pagamento dilazionato imposte erariali" ¹⁰ . In alternativa alla rateazione, è consentito **differire** l'intero versamento di 30 giorni: versando saldo e acconto entro il 30 luglio con la **maggiorazione dello 0,40%** una tantum ³ . Questo 0,40% (interesse corrispettivo) si applica anche ai contributi INPS a saldo/primo acconto se versati a luglio anziché giugno ⁴³ . Importante: la **seconda rata di acconto** (30 novembre) **non può essere rateizzata** né differita – va sempre versata in unica soluzione ⁵² . Eventuali **proroghe** straordinarie possono essere disposte per legge: ad esempio, per il 2023 il Governo ha prorogato il termine del secondo acconto al 16 gennaio 2024 per le partite IVA con ricavi fino a 100 mila euro, con possibilità di pagamento frazionato in 5 rate mensili (interesse 4% annuo) ⁵³ . Misure simili potranno essere valutate in futuro, ma salvo disposizioni speciali, resta in vigore il calendario ordinario sopra descritto.

6) Altri adempimenti e novità dal 2025 – A partire dal periodo d'imposta 2024 (dichiarazione 2025) sono entrate in vigore alcune **novità normative e operative** riguardanti i forfettari. In primo luogo, il termine per la **presentazione della dichiarazione dei redditi** è stato anticipato al **31 ottobre** dell'anno successivo (in luogo del 30 novembre): dal 2025, dunque, il Modello Redditi PF 2025 (per il 2024) andrà trasmesso entro il 31/10/2025 ⁵⁴ . La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente (tramite i servizi online dell'Agenzia) oppure tramite un intermediario

abilitato ⁵⁵ . Nei quadri dichiarativi dedicati (LM per il reddito forfettario, e RR per i contributi INPS) andranno indicati i dati contabili e i versamenti effettuati: l'Agenzia Entrate ha reso disponibili i software di compilazione aggiornati a partire da aprile 2025 (in base al nuovo calendario fissato dal DL 34/2023, i software ISA e dichiarativi devono essere pubblicati entro il 15 aprile) ⁵⁶ . Sul fronte **fatturazione elettronica**, dal **1° gennaio 2024** è scattato l'**obbligo di e-fattura per tutti i forfettari** senza più soglie di esenzione ⁵⁷ . Ciò in attuazione dell'autorizzazione UE prorogata all'Italia: dopo aver imposto dal 2022 l'e-fattura ai forfettari con ricavi > €25.000, la Legge n. 197/2022 ha esteso l'obbligo *erga omnes* dal 2024 ⁵⁸ . I forfettari devono dunque dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica tramite SDI (l'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il portale "Fatture e Corrispettivi" e l'app Fatturae). Sul piano contributivo, come visto, **dal 2025** è in vigore il **nuovo sgravio 50% per 3 anni** sulle nuove iscrizioni INPS artigiani/commercianti ⁵⁹ , introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (in attesa di circolare attuativa INPS). Resta confermata la **riduzione 35%** annuale per i forfettari già in attività, regolata dalla legge istitutiva del regime ²⁷ . Inoltre, la soglia di **ricavi** per accedere/permanere nel regime forfettario è stata elevata a **€85.000** annui (dal 2023, per effetto della L. 197/2022) ⁶⁰ , con **decadenza immediata** dal regime in caso di superamento di €100.000: se nell'anno in corso i ricavi superano €100.000, il forfettario esce dal regime dal trimestre successivo (diventando soggetto a IVA ordinaria da quel momento) ⁶⁰ . Questa regola – chiarita dall'Agenzia nelle circolari di prassi ⁶¹ ⁶² – va tenuta a mente perché comporta adempimenti immediati (apertura della contabilità IVA e emissione fatture con IVA dal periodo seguente al superamento). In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, l'interessato dovrà inoltre presentare la dichiarazione IVA per l'anno di cambio regime e organizzarsi per gli ulteriori obblighi contabili ordinari. Per il resto, si confermano le semplificazioni proprie del regime forfettario: **esonero IVA** (nessuna liquidazione periodica né dichiarazione IVA, salvo effettuazione di operazioni UE per cui va presentato elenco Intrastat) ⁶³ , **esonero esterometro** (dal 2022 incluso nell'invio fatture elettroniche), niente ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) e nessun obbligo di ritenuta d'acconto o di applicazione/annotazione della ritenuta sui compensi ricevuti ⁶⁴ . Tutti gli aggiornamenti normativi e di prassi dal 2025 in avanti saranno pubblicati tramite i consueti canali ufficiali: **provvedimenti in Gazzetta Ufficiale, circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate**, nonché **circolari INPS** per la parte contributiva – è pertanto consigliabile monitorare queste fonti istituzionali per restare allineati alle eventuali modifiche successive ⁶⁵ ⁶⁶ .

¹ ²⁸ ³⁰ **Riduzione contributi 35%: domande entro il 28 febbraio**

³¹ ³² ³³ <https://www.ilcommercialistaonline.it/riduzione-contributi-35/>

³⁵ ⁴⁹

² ³ **Dichiarazione redditi Persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare - FISCOeTASSE.com**

⁴ ⁹ <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14187-dichiarazione-redditi-persone-fisiche-rateazione-delle-imposte-e-date-da-ricordare.html>

⁴¹ ⁵¹

⁵⁴ ⁵⁵

⁵ ²⁰ ⁴⁰ **Dichiarazioni 2023 Persone fisiche - Versamenti | FiscoOggi.it**

<https://www.fiscooggi.it/scadenario/dichiarazioni-2023-persone-fisiche-versamenti>

⁶ **Imposta sostitutiva regime forfettario: istituiti i codici tributo - FISCOeTASSE.com**

³⁹ <https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12035-imposta-sostitutiva-regime-forfettario-istituiti-i-codici-tributo.html>

⁷ ⁵⁰ **Calcolo acconti Regime Forfettario 2025: scadenze ed esempi**

<https://quickfisco.it/blog/calcolo-acconti-saldo-regime-forfettario-scadenze-esempi/>

⁸ **Imposte sui redditi (Irpef, Ires) - Che cos'è - Agenzia delle Entrate**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/imposte-sui-redditi/cosa-imposte-sui-redditi>

- 10 **Calcolo Rateizzazione Imposte - Avvocato Andreani**
<https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-rateizzazione-imposte-irpef.php>
- 12 13 43 **Regime Minimi e Forfettario: guida al calcolo dei contributi - Blog - Rete Commercialisti**
<https://www.retecommercialisti.it/blog/read/231/regime-minimi-e-forfettario-guida-al-calcolo-dei-contributi>
- 15 16 **INPS - Circ. n. 27 del 30.01.2025 : Gestione separata - aggiornate le aliquote contributive**
 17 18 **2025**
 19 <https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/imponibile-contributivo/inps-circ-n-27-del-30012025-gestione-separata-aggiornate-le-aliquote-contributive-2025/>
- 21 22 23 **Portale Inps - F24 per artigiani e commercianti**
 24 25 26 <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49923.f24-per-artigiani-e->
 45 46 47 [commercianti.html](https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49923.f24-per-artigiani-e-commercianti.html)
 48
- 27 29 34 **Forfettari e riduzioni contributive 2025 - FISCOeTASSE.com**
 36 37 38 <https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1639-forfettari-e-riduzioni-contributive-2025.html>
 59 66
- 42 **[PDF] NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO ...**
<https://www.studiobusani.it/wp-content/uploads/2023/10/circolare-35-2023-.pdf>
- 44 **Richiesta compensazione contributiva - INPS**
<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49845.richiesta-compensazione-contributiva.html>
- 52 **Irpef ed Irap, il secondo acconto entro il 30 novembre per persone fisiche e società di persone - FISCOeTASSE.com**
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10554-irpef-ed-irap-il-secondo-acconto-entro-il-30-novembre-per-persone-fisiche-e-societ-di-persone.html>
- 53 56 **Le scadenze fiscali del 2025 | Aruba Magazine**
<https://aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/scadenze-fiscali-2025.aspx>
- 57 **Obbligo di Fattura Elettronica per i Forfettari nel 2025**
<https://www.fattureincloud.it/guida-fatturazione-elettronica-forfettario/obbligo-fattura-elettronica/>
- 58 **[PDF] Le novità IVA e fatturazione elettronica 2024 - Agenzia Entrate**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2891698/Slide+novit%C3%A0+2024+fatturaz+elettronica.pdf/a4196470-b717-3713-e5c0-47c6754d7276>
- 60 **[PDF] CIRCOLARE N. 32/E Roma, 5 dicembre 2023 OGGETTO**
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5718712/Circolare_n_32_Regime+forfetario_05_12_2023.pdf/23d1370d-6bba-0eb7-70b8-d1d24d5a1c0f
- 61 **Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell'Agenzia**
 65 <https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/13303-contribuenti-in-regime-forfetario-tutti-i-chiarimenti-dellagenzia.html>
- 62 **Regime forfettario 2025: tutte le regole - FISCOeTASSE.com**
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15066-regime-forfettario-2025-tutte-le-regole.html>
- 63 **Regime agevolato forfettario - Semplificazioni e adempimenti**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/semplicazioni-e-adempimenti>
- 64 **Schede - Regime forfetario - Che cos'è - Agenzia delle Entrate**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-forfetario-le-regole-2020-/infogen-regime-forfetario-le-regole-2020->